

LA GIUNTA COMUNALE

Comune di Vicolungo

PROVINCIA DI NO

OGGETTO:

Istituzione nuove tariffe canone patrimoniale per occupazione suolo e spazi comunali ed approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per aree e spazi mercatali per l'anno 2025.

Premesso:

- che l'art.1, dal comma 816 al comma 836, della L. 160/2019, ha introdotto *a far data dal 01/01/2021 il Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, nonché il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, unificando e sostituendo l'Imposta Comunale sulla Pubblicità, la Tosap/Cosap, la Tari Giornaliera e, per quanto residuale, il Canone Patrimoniale non ricognitorio;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 22 dicembre 2020, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, è stato approvato il relativo regolamento;

Visto il D.lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettere f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto altresì l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che testualmente recita: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e ss.mm.ii., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Considerato che le tariffe applicate sono invariate da parecchi anni;

Ritenuto di istituire, oltre alle tariffe già esistenti, nuove tariffe inerenti all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche effettuata dai cosiddetti "DEHOR", ossia da aree attrezzate con arredi di base ed elementi accessori pertinenti ad un pubblico esercizio, siano essi "perimetrati" (cioè delimitate sui lati da perimetrazioni) che "non perimetrati";

Valutato di denominare e quantificare le nuove tariffe per occupazione permanente come segue:

- “Dehor zona 1”: € 50,00/mq
- “Dehor zona 2”: € 25,00/mq
- “Dehor zona 3”: € 87,00/mq

Valutata inoltre l'opportunità di variare il coefficiente moltiplicatore di arrotondamento in vigore per la determinazione della tariffa, prevedendo un adeguamento che compensi in parte la rapida crescita del tasso di inflazione registrata negli ultimi anni;

Considerato che l'adeguamento delle tariffe è necessario per garantire una capacità di spesa adeguata a consolidare l'offerta di servizi esistenti e per assicurare il perseguimento degli equilibri finanziari del redigendo bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.61 del 23.12.2020 ad oggetto “Approvazione tariffe canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali. Proroga scadenza versamenti per l'anno 2021”
- n.40 del 13.07.2022 ad oggetto “Istituzione nuova tariffa canone patrimoniale per occupazione suolo e spazi comunali”;

Ritenuto quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione di aree e spazi mercatali, a decorrere dal 01 gennaio 2025 come indicate **nell'allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art.13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria, per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Unico Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di istituire, oltre alle tariffe già esistenti, le nuove tariffe inerenti all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche effettuata dai cosiddetti “DEHOR”, come in premessa specificato;
2. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe per l'anno 2025 del canone unico patrimoniale e del canone mercatale come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Successivamente,

con separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

SALVO Giuseppe

Il Segretario Comunale

Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce la firma autografa

Dott. Francesco Lella
